

Il nuovo Bando-tipo ANAC n. 2/2026 per i servizi di ingegneria e architettura

di Beatrice Armeli

“ Il Bando-tipo n. 2 fornisce puntuali soluzioni alle molteplici criticità riscontrate nella prassi, trovando il plauso anche degli esponenti professionali. Soluzioni che sono state previamente condivise nell'ambito di un tavolo tecnico appositamente istituito con i maggiori rappresentanti del settore. Tra le principali novità spicca senz'altro l'introduzione di specifiche disposizioni in caso di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale da parte degli operatori economici, così confermandosi il radicale cambiamento in atto nel mercato dei SIA. ”

Già nel 2023, l'ANAC aveva redatto, in conformità al nuovo Codice dei contratti pubblici, uno schema di disciplinare di gara per i SIA, poi revisionato e arricchito, anche a seguito delle novelle normative nel frattempo intervenute riconducibili, in particolare, al decreto Correttivo (d.lgs. 209/2024) e al decreto Infrastrutture (d.l. 73/2025).

Nel 2025, infatti, l'Autorità ha stilato un ulteriore schema di bando-tipo n. 2, predisponendo anche un apposito modello di domanda di partecipazione, inizialmente non previsto, al fine di semplificare la gestione della procedura di gara da parte delle stazioni appaltanti e le connesse operazioni di verifica delle dichiarazioni. I documenti sono stati posti in consultazione affinché gli stakeholders potessero esprimere le proprie osservazioni sulle tematiche ancora incerte.

Con la delibera del 15 aprile 2026, n. 153, l'ANAC ha definitivamente approvato lo schema in questione, reso noto sul sito istituzionale dell'Autorità lo scorso 7 maggio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 maggio e in vigore dal 30 maggio 2026¹.

Il nuovo Bando-tipo n. 2/2026, corredato della domanda di partecipazione, è destinato ad applicarsi alle procedure aperte aventi ad oggetto l'affidamento di contratti pubblici di servizi di ingegneria e architettura nei settori ordinari di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Il modello proposto contempla previsioni che, secondo la normativa vigente, devono essere obbligatoriamente presenti nella documentazione di gara, rappresentando il contenuto necessario del Bando-tipo, ai sensi dell'art. 83 del Codice e del relativo Allegato II.6. Le clausole previste sono dunque vincolanti per le stazioni appaltanti, fatte salve le parti appositamente indicate come facoltative o alternative, per le quali è espressamente consentita una flessibilità applicativa, corrispondendo alle diverse opzioni legittimamente ammesse dalla normativa. Nei limitati casi in cui le stazioni appaltanti lo ritengano necessario, sono consentite eventuali deroghe alle clausole obbligatorie, purché le previsioni introdot-

(1) Si ricorda che, ai sensi dell'art. 222, comma 2, del Codice, l'ANAC, anche attraverso i c.d. bandi-tipo, garantisce la promozione dell'efficienza e della qualità dell'attività delle

stazioni appaltanti, comunque nel rispetto del divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee e dal Codice.

te dalle stazioni appaltanti non siano in contrasto con la normativa vigente e siano adeguatamente motivate nella delibera a contrarre, secondo quanto previsto dal comma 3 del sopra citato art. 83. Mentre, in presenza di clausole facoltative o alternative, la scelta effettuata dalla stazione appaltante tra le diverse soluzioni non costituisce una deroga al modello e, quindi, non richiede specifica motivazione, fermo restando che, una volta che la stazione appaltante abbia optato per una soluzione, la stessa è tenuta, nel corso della procedura, ad attenersi senza possibilità di discostarsene, pena la violazione del principio di certezza e imparzialità dell'azione amministrativa e della *par condicio* dei concorrenti. Qualora intervenissero modifiche o integrazioni normative incidenti su talune clausole, le stesse dovranno intendersi sostituite dalle nuove disposizioni nelle more dell'aggiornamento del Bando-tipo, senza che sia necessaria la motivazione della deroga nella determina a contrarre. Al tempo in cui si scrive, non risulta essere stata pubblicata la Relazione illustrativa al Bando-tipo in commento, come invece predisposta in accompagnamento al Bando-tipo n. 1/2023², le cui modifiche e integrazioni sono state approvate con delibera ANAC del 1° aprile 2026, n. 148. Attualmente, dunque, la lettura del Bando-tipo n. 2 può essere guidata dalle indicazioni contenute nella Relazione illustrativa al Bando-tipo n. 1, ancorché limitatamente alle parti compatibili e comuni³, nell'attesa che l'ANAC espliciti, in un'ap-

posita relazione, le specificità proprie del settore. A fronte di molteplici criticità riscontrate nella prassi, infatti, il Bando-tipo n. 2 fornisce puntuali soluzioni, trovando il plauso anche degli esponenti professionali⁴. Soluzioni che sono state previamente condivise nell'ambito di un tavolo tecnico appositamente istituito con i maggiori rappresentanti del settore, tra cui anche l'OICE, la quale ha pubblicato, contestualmente alla divulgazione del Disciplinare ANAC, un proprio Focus, esplicitando le scelte dell'Autorità in linea con le proposte formulate dalla stessa OICE.

Tra le principali novità spicca senz'altro l'introduzione di specifiche disposizioni in caso di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale da parte degli operatori economici, così confermandosi il radicale cambiamento in atto nel mercato dei SIA.

Proviamo quindi ad evidenziare come sono state risolte le tematiche in relazioni alle quali l'ANAC aveva richiesto l'intervento degli stakeholders, nonché le ulteriori principali novità, seguendo il medesimo ordine del documento, riepilogando infine le disposizioni previste per il caso di: i) procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza⁵ (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR⁶ (PNC)⁷; ii) utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM); iii) impiego di sistemi di intelligenza artificiale (IA).

(2) "Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo".

(3) Guardando all'assetto normativo previgente, ricordiamo infatti che anche il pregresso Bando-tipo n. 1 ("Procedura aperta telematica per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo") ha rappresentato "la base del modello di tutte le procedure di gara volte all'affidamento di servizi di vario genere" e la Nota illustrativa del Bando-tipo n. 3 ("Procedura aperta per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore ad € 100.000 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo") rinviava esplicitamente "alla Nota illustrativa del Bando tipo n. 1, per tutto quanto non diversamente disposto", con l'avvertenza che "tutto ciò che non è espressamente riprodotto o rappresentato in questa Nota [del Bando-tipo n. 3] si deve ricavare dalla consultazione congiunta dei due citati documenti".

(4) Con un comunicato congiunto del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) e del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG).

(5) Di cui al Reg. (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Reg. (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.

(6) Di cui all'art. 1 del d.l. 6 maggio 2021, n. 59, avviate dopo l'entrata in vigore del d.l. 31 maggio 2021, n. 77 (conv., con modif., dalla l. 29 luglio 2021, n. 108).

(7) Con riferimento alla disciplina applicabile agli appalti PNRR e PNC, l'Autorità ha seguito l'interpretazione contenuta nella Circolare del MIT del 13 luglio 2023, da cui si evince che a tali procedure continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 50/2016 derogate dal d.l. 77/2021, mentre si applicano le nuove disposizioni del Codice per gli istituti non assoggettati alla disciplina derogatoria.

Premesse

L'Autorità raccomanda la puntuale indicazione nella documentazione a base di gara delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali riferibili ai CAM applicabili al servizio oggetto di affidamento, valorizzando in particolare, quando possibile, mediante punteggi premiali, i progetti che vanno oltre il mero rispetto dei singoli requisiti CAM e del possesso della certificazione "Esperto CAM"⁸.

In particolare, in caso di vigenti decreti CAM per il settore di riferimento, il concorrente, nella domanda di partecipazione, così come previsto dal modello predisposto dall'Autorità, deve dichiarare di impegnarsi a porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali, minimi e premianti, individuati dalla stazione appaltante e contenuti negli elaborati progettuali, in ottemperanza a quanto previsto nei medesimi decreti CAM di riferimento.

Piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD)

La stazione appaltante può sospendere o prorogare il termine di presentazione delle offerte in base alla durata e alla gravità del problema. La proroga, fino a un massimo di 48 ore, viene comunicata tramite avviso sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante; se la proroga ha durata superiore, è necessario rettificare il bando con una nuova scadenza; la procedura deve essere ripetuta se la sospensione o la proroga non garantiscono equità o segretezza delle offerte.

Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti

Ai sensi dell'art. 41, comma 15-bis, del Codice, deve prevedersi l'indicazione separata:

- dell'importo non soggetto a ribasso, corrispondente al 65% dell'importo a base di gara, esclusi IVA, oneri assistenziali e previdenziali;

(8) Cfr. in particolare: d.m. 24 novembre 2025 di adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi (c.d. CAM Edilizia 2025).

- e dell'importo soggetto a ribasso, corrispondente al 35% dell'importo a base di gara, esclusi IVA, oneri assistenziali e previdenziali.

Le percentuali del 65% e del 35% non possono essere modificate, non potendo la stazione appaltante fissare la quota ribassabile in percentuale inferiore al 35%.

Nel caso in cui l'affidamento comprenda anche prestazioni di natura diversa dai servizi di ingegneria e architettura (es. indagini geognostiche, rilevamenti topografici, indagini strutturali, scavi archeologici), il concorrente è tenuto ad indicare separatamente il ribasso offerto, ovvero:

- quello relativo ai SIA sulla sola quota ribassabile pari al 35% dell'importo a base di gara per i predetti servizi;
- e quello relativo alle prestazioni di natura diversa sull'intera quota del 100% del relativo importo a base di gara.

La scelta di non prevedere un lotto funzionale separato per le eventuali ulteriori prestazioni, diverse dai SIA, deve comunque essere motivata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Codice⁹, anche alla luce dell'accessorietà e del valore residuale di queste ultime, da intendersi come funzionalmente collegate alla corretta esecuzione della prestazione progettuale, da considerarsi nella sua interezza e unitarietà.

In ogni caso, si ricorda che il corretto dimensionamento dell'oggetto dell'appalto e la conseguente suddivisione in lotti restano uno strumento fondamentale per favorire la concorrenza e promuovere la partecipazione delle piccole e medie imprese, garantendo un più ampio accesso al mercato degli appalti pubblici.

L'importo a base di gara viene calcolato in applicazione dell'Allegato I.13¹⁰ al Codice, inclusa la quantificazione delle spese, dovendo altresì la stazione appaltante indicare, nel medesimo disciplinare o in un apposito allegato, il procedimento adottato per il calcolo dell'importo in questione, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.

Nel caso in cui sia stato omesso un livello di progettazione nella determinazione dell'importo a base di gara

(9) Ai sensi del quale, nel bando di gara le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti, tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese.

(10) "Determinazione dei parametri per la progettazione".

devono essere comprese tutte le prestazioni richieste per l'espletamento dell'incarico oggetto dell'affidamento, anche se propriamente riconducibili al livello di progettazione omissivo.

Nel corrispettivo del servizio è compreso anche l'onorario per l'attività necessaria alla predisposizione degli elaborati connessi all'ottenimento di tutti i necessari pareri, nulla osta e autorizzazioni. In generale, nell'importo dell'appalto vanno considerate, ove previste, anche le prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole allegate al d.m. 17 giugno 2016, di cui all'art. 6 del medesimo decreto, espressamente richiamato dall'Allegato I.13, determinandone il corrispettivo secondo i criteri indicati nel richiamato articolo¹¹.

Nel caso in cui siano previste anche prestazioni di natura diversa dai servizi tecnici di ingegneria ed architettura il relativo corrispettivo è determinato in base ai prezziari vigenti riferibili alle specifiche prestazioni. In assenza di prezziari vigenti, deve essere indicata la metodologia di calcolo per la definizione del corrispettivo. Al fine di garantire il principio dell'equo compenso e a salvaguardia della qualità della prestazione, non possono essere richieste prestazioni gratuite né ulteriori rispetto a quelle considerate ai fini della determinazione dell'importo a base di gara.

La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Le modalità di corresponsione del compenso restano disciplinate dal contratto.

Nel caso in cui si intenda affidare contestualmente ai lotti di progettazione anche il servizio di verifica della progettazione, stante la speciale disciplina prevista dall'Allegato 1.7¹² al Codice, avuto riguardo, in particolare, ai soggetti che, ai sensi degli artt. 34 e 35, possono legittimamente

espletare l'attività di verifica (da determinarsi in relazione al diverso importo dei lavori), e ai requisiti per la partecipazione alle gare di cui all'art. 38, è necessario prevedere un lotto separato, tenendo, altresì, conto dell'incompatibilità prevista all'art. 34 del medesimo Allegato tra lo svolgimento dell'attività di verifica della progettazione con l'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza, della direzione lavori e del collaudo concernente il medesimo progetto. Nel caso in cui sia consentita la partecipazione a più lotti, l'aggiudicatario del servizio di verifica della progettazione non potrà risultare altresì aggiudicatario anche del lotto concernente i relativi servizi di progettazione. Pertanto, nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per entrambi i lotti è onere della stazione appaltante definire nel bando il criterio, oggettivo e non discriminatorio, per determinare quale lotto sarà aggiudicato.

Si richiama, altresì, il Comunicato del Presidente ANAC del 30 aprile 2025 con il quale sono stati forniti *"Chiariamenti e indicazioni operative in merito all'incompatibilità tra lo svolgimento dell'attività di verifica e l'attività di progettazione afferente al medesimo progetto"*.

Modifica del contratto in fase di esecuzione

Qualora la stazione appaltante si riservi di modificare il contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), la stessa è tenuta a:

- indicare in modo chiaro, preciso ed inequivocabile, la portata e la natura delle modifiche contrattuali, nonché le condizioni alle quali esse possono essere effettuate;
- dettagliare in una specifica tabella, il corrispettivo previsto per le prestazioni aggiuntive.

La stazione appaltante può riservarsi la facoltà di affidare i servizi di DL e/o CSE all'aggiudicatario del servizio di progettazione in possesso dei relativi requisiti:

- in via opzionale, fino all'approvazione della progettazione;
- oppure tramite procedura negoziata senza bando di contratti analoghi ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice¹³, entro il termine indicato, che comunque

(11) In particolare, per la determinazione del corrispettivo a base di gara per prestazioni complementari non ricomprese nelle suddette tavole allegate, si fa ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese nelle tavole medesime (comma 1). Per determinare i corrispettivi a base di gara per altre prestazioni non determinabili in tal modo, si tiene conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento ai valori puntualmente indicati dalla norma (comma 2).

(12) *"Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo"*.

(13) Secondo cui la suddetta procedura può essere appunto usata per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati all'operatore economico

non può superare il triennio successivo alla stipula del contratto originale.

In ogni caso le attività di DL e/o CSE devono essere descritte nel capitolato speciale, con indicazione chiara e puntuale delle relative prestazioni. A riguardo, l'ANAC ricorda che, ai sensi dell'art. 114, comma 4, del Codice, nel caso di lavori di importo non superiore ad un milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Per i lavori di importo superiore a un milione di euro vi è invece l'obbligo di nominare un coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva diverso dal direttore lavori.

Al corrispettivo calcolato sulla base dell'Allegato I.13 del Codice si applica comunque il ribasso offerto dall'operatore economico in fase di gara.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto (ovvero del 20%) dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'affidatario l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso, quest'ultimo non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

In caso di inserimento delle predette clausole facoltative, importanti una modifica contrattuale, occorre indicare il valore globale stimato dell'appalto, comprensivo degli importi delle modifiche¹⁴.

La previsione della clausola di rinegoziazione ex art. 9 del Codice è facoltativa, ma suggerita nei casi in cui il contratto risulti particolarmente esposto, per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze¹⁵.

aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime stazioni appaltanti, a condizione che tali servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'art. 70, comma 1, del Codice (tra cui la procedura aperta). Il ricorso a questa procedura è per legge limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto di appalto iniziale, come esplicitato anche dall'ANAC.

(14) L'obbligo per la stazione appaltante di prendere in considerazione l'intero valore stimato dell'appalto, comprensivo eventualmente del c.d. quinto d'obbligo, rileva anche al fine di individuare i requisiti di partecipazione alla gara: Cons. Stato, sez. V, 27 aprile 2026, n. 3278.

(15) Secondo quanto previsto dal comma 4 della citata

Revisione prezzi

Nonostante la disciplina delle clausole di revisione dei prezzi abbia rappresentato una delle principali linee di intervento del Correttivo, è mancato l'auspicato chiarimento relativo all'applicabilità o meno dell'istituto agli appalti di progettazione, rispetto al quale sarebbe stata invece utile una precisazione, così da fugare il dubbio relativo alla natura (o meno) di contratto istantaneo, talvolta attribuita a questi ultimi (v. MIT, Parere 8 maggio 2022, n. 1455).

In sede di audizione, durante l'iter di approvazione del Correttivo, l'Autorità si era limitata a sollecitare un chiarimento circa l'applicabilità o meno dell'istituto a tutte quelle ipotesi nelle quali, indipendentemente dalla durata contrattuale stabilita per la consegna del progetto, l'impegno del progettista si fosse protratto per il tempo necessario alle verifiche della stazione appaltante e per l'esecuzione dei conseguenti interventi di adeguamento e modifica richiesti. Inoltre, più in generale, per l'ANAC sarebbe stato opportuno definire la durata minima del contratto, ai fini dell'applicazione della revisione prezzi. Durata che l'Autorità aveva proposto essere pari ad un anno.

Anche l'OICE, in sede di audizione, aveva proposto di intervenire con una norma interpretativa, *"al fine di superare la distinzione fra contratti ad esecuzione periodica o continuativa e altri contratti, quanto meno con riferimento ai servizi di ingegneria e architettura"*, osservando come possa essere a carattere continuativo, non solo un incarico di direzione lavori, ma anche un incarico di progettazione, nel quale il progettista risulta impegna-

disposizione, la quale, ai primi due commi, stabilisce in particolare che, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti (in questo caso) all'affidatario a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisi e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta. Nell'ambito delle risorse predette, la rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.

to, non soltanto nella fase di redazione degli elaborati, ma anche nelle successive e più onerose fasi procedurali legate all'approvazione da parte del committente.

Gli emendamenti proposti tanto dall'ANAC quanto dall'OICE non hanno tuttavia trovato spazio nella trama normativa.

L'Autorità, nello Schema di Bando-tipo n. 2/2025, aveva ritenuto di confermare che *“sembrano potersi configurare come contratti di durata, ad esempio, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in quanto riguardano attività continuative sull'esecuzione dei lavori”*, senza nulla aggiungere con riguardo ai servizi di progettazione. Tuttavia, *“[s]tante la novità e l'importanza della tematica in questione”*, l'ANAC aveva chiesto *“l'opinione degli stakeholder”*.

Oggi, nel nuovo Bando-tipo n. 2/2026, la clausola di revisione dei prezzi è:

- obbligatoria nei casi di affidamento di DL e CSE (in quanto contratti di durata);
- facoltativa in caso di affidamento di progettazioni complesse o con sviluppo temporale esteso, previa motivazione da inserire nella determina a contrarre.

Un'ulteriore incertezza aveva riguardato l'importo del corrispettivo, latamente inteso, che può essere oggetto di revisione, ricordandosi a proposito come quest'ultimo si componga di compenso, da un lato, e spese ed oneri accessori, dall'altro. In passato, il MIT aveva inteso che la clausola di revisione dovesse rapportarsi solo all'importo delle spese e degli oneri accessori, così implicitamente affermando che la revisione dei prezzi contrattualmente previsti non operi anche in relazione ai compensi (Parere n. 1455/2022, cit.). Nella versione iniziale dello Schema di Bando-tipo n. 2, risalente al 2023, l'ANAC sul punto si era limitata a rilevare che, nel caso di inserimento della clausola di revisione prezzi, la stazione appaltante avrebbe dovuto fornire indicazioni per individuare *“l'importo complessivo”* cui va rapportata la variazione del costo del servizio ai sensi dell'art. 60, comma 2, del d.lgs. 36/2023, dovendo, in particolare, chiarire se la variazione sia rapportata alle sole spese generali e, tra queste, a quali voci specifiche. Nella seconda versione del medesimo Schema, quella del 2025, invece, l'Autorità, pur richiamando la posizione del MIT a riguardo, è sul punto rimasta silente, al contempo proponendo una clausola dal tenore generale, facente riferimento alla variazione, in aumento o in diminuzione, del *“costo delle prestazioni”*.

Nel nuovo Bando-tipo n. 2, l'ANAC accoglie da ultimo la posizione del MIT, prevedendo espressamente che la revisione operi in ragione della variazione della sola componente delle spese e degli oneri accessori. Infatti, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione in aumento o in diminuzione, della componente delle spese e degli oneri accessori, superiore al 5% dell'importo complessivo della componente, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80% della variazione del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire¹⁶. In particolare, ai fini della determinazione della variazione la stazione appaltante deve indicare l'indice o la combinazione di indici da utilizzare, tra quelli indicati all'art. 60, comma 3, lett. b) del Codice¹⁷, tenuto conto delle previsioni di cui all'Allegato II.2-bis¹⁸, in applicazione di quanto previsto nello schema di contratto e/o nel capitolato speciale¹⁹.

Per legge, la revisione dei prezzi si applica anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante (cfr. art. 8 dell'Allegato II.2-bis). Come rilevato dall'OICE, pertanto, l'ANAC approda ad una soluzione di compromesso, precisando tuttavia espressamente che, nei casi in cui il servizio di ingegneria ed architettura, per cause sopravvenute ed imprevedibili, non imputabili al professionista incaricato, subisca variazioni dei costi complessivi, estranee alla normale

(16) Nel Bando-tipo n. 1, invece, si fa riferimento alla variazione del *“costo del servizio”* complessivamente inteso.

(17) Ai sensi del quale, ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, con riguardo ai contratti di servizi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici, anche disaggregati, delle retribuzioni contrattuali orarie. Tali indici, secondo quanto disposto dal successivo comma 4-bis, sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT.

(18) *“Modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi”*.

(19) Rileviamo ancora come solo nel Bando-tipo n. 1 (per i servizi in generale), e non anche nel Bando-tipo n. 2 (specifico per i SIA), l'ANAC abbia previsto la facoltà per le stazioni appaltanti di inserire nel Disciplinare anche eventuali meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all'indice inflattivo convenzionalmente individuato tra le parti, ai sensi dell'art. 60, comma 2-bis, del Codice. Facoltà che, comunque, non può essere disconosciuta neppure nel settore dei servizi tecnici.

alea, all'ordinaria fluttuazione economica, al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, può trovare applicazione l'art. 9 del Codice, con conseguente diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

Anticipazione del prezzo

Secondo quanto previsto dall'art. 125, comma 1, del Codice e dall'art. 33, comma 1-*bis*, dell'Allegato II.¹⁴²⁰, la stazione appaltante può prevedere un'anticipazione del prezzo, per i servizi di ingegneria e architettura, fino al 10% del valore del contratto, nei limiti delle disponibilità del quadro economico. A seguito dell'intervento del Decreto Infrastrutture, infatti, a favore dei SIA viene espressamente introdotta un'eccezione alla regola generale che sottrae dall'applicazione dell'istituto dell'anticipazione tutti gli altri servizi di natura intellettuale. Eccezione comunque declinata in termini di facoltà per la stazioni appaltante.

L'anticipazione è da erogarsi previa costituzione dell'apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui all'art. 125, comma 1, e secondo le modalità dettagliate in un apposito articolo del capitolato speciale o dello schema di contratto.

Premio di accelerazione

In considerazione del fatto che, a seguito dell'intervento del Correttivo di cui al d.lgs. 209/2024, ai sensi dell'art. 126, comma 2-*bis*, del Codice, diventa possibile prevedere, negli atti di gara, premialità in relazione ai tempi di esecuzione anche in caso di appalti di servizi (e forniture), ove compatibile con l'oggetto dell'appalto (previsione invece obbligatoria per gli appalti di lavori), l'ANAC ha indicato espressamente la possibilità di riconoscere un premio di accelerazione in caso di ultimazione anticipata della prestazione progettuale, secondo le modalità e i criteri che devono essere puntualmente indicati nel capitolato speciale di appalto o nello schema di contratto allegato al Disciplinare.

(20) "Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità".

A riguardo, l'Autorità nel proprio precedente Schema del 2025 aveva precisato come l'eventuale previsione di un premio di accelerazione sembri escludere la possibilità di prevedere nel medesimo bando la facoltà da parte dei concorrenti di presentare in sede di offerta un ribasso temporale rispetto ai tempi indicati per l'esecuzione della prestazione, in quanto la stazione appaltante ha già stimato i tempi massimi di possibile riduzione e un'ulteriore accelerazione andrebbe a scapito della corretta esecuzione e della qualità del servizio.

Da osservarsi, peraltro, la non equivalenza tra i due strumenti in questione, in quanto l'eventuale ribasso temporale espresso in sede di offerta vincola l'aggiudicatario in fase esecutiva, con possibile applicazione di penali, mentre il premio di accelerazione comporta un costo ulteriore per la stazione appaltante e un compenso aggiuntivo per l'affidatario. Pertanto, la previsione del premio nel disciplinare di gara esclude la previsione del ribasso temporale. E infatti il nuovo Bando-tipo n. 2 ha eliminato la possibilità di offrire un ribasso sui tempi di esecuzione del servizio.

Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione

La verifica è effettuata tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE)²¹. A tal fine, l'operatore economico, secondo quanto previsto dal modello di domanda di partecipazione, dichiara di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196²² ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'art. 99²³ e per le altre finalità previste dal Codice.

(21) La stazione appaltante non è tenuta a svolgere autonome verifiche sostitutive, né può disattendere le risultanze del fascicolo in assenza di contestazioni formalmente idonee. In tal senso: Cons. Stato, sez. V, 9 aprile 2026, n. 2844, secondo cui l'attestazione del FVOE "fa fede fino a querela di falso" (statuizione pronunciata specificatamente con riguardo all'attestazione relativa alla regolarità fiscale).

(22) Codice in materia di protezione dei dati personali.

(23) La stazione appaltante verifica l'assenza delle cause di esclusione automatiche di cui all'art. 94 e non automatiche di cui all'art. 95, nonché il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli artt. 100 e 103 del Codice.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante richiede un'autocertificazione all'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445²⁴, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il FVOE, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori, eventualmente acquisendo la predetta autocertificazione dall'operatore, attestante il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

La lista dei requisiti non ancora verificabili tramite FVOE è allegata al Comunicato del Presidente ANAC del 16 aprile 2025 ed è consultabile sul sito della medesima Autorità. La lista viene aggiornata di volta in volta che vengono attivati nuovi collegamenti in regime di interoperabilità con gli enti certificatori²⁵.

Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova

Anche in questo caso, la verifica dei requisiti necessari ai fini della partecipazione è effettuata dalla stazione appaltante accedendo al FVOE.

Il concorrente è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima. I requisiti speciali per partecipare alla gara devono essere elencati esclusivamente nel disciplinare e non contenuti in altri documenti di gara.

In caso di suddivisione della gara in lotti, le stazioni appaltanti specificano per ciascun requisito speciale il lotto per il quale è **richiesto**.

(24) Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

(25) Lo scorso 7 maggio, l'ANAC ha reso noto l'aggiornamento delle specifiche tecniche dei servizi di interoperabilità del FVOE con le Piattaforme di Approvvigionamento digitale certificate, al fine di consentire l'esecuzione delle verifiche direttamente tramite le PAD.

I concorrenti devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'Allegato II.12²⁶.

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Codice, fermi i necessari requisiti di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto, tenendo presente l'interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l'esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese.

Nel caso in cui l'affidamento comprenda anche prestazioni di natura diversa dai servizi di ingegneria ed architettura (si riportano anche qui a titolo esemplificativo: le indagini geognostiche, i rilevamenti topografici, le indagini strutturali e gli scavi archeologici), trattandosi di prestazioni riconducibili a lavori, anche nel caso di prestazioni di importo inferiore ai 150.000 euro (sopra il quale è necessario il possesso dell'attestazione SOA) deve essere previsto il possesso dei requisiti "semplificati" di capacità tecnica contemplati dall'art. 28, comma 1, dell'Allegato II.12.

Nel gruppo di lavoro, è possibile indicare uno stesso soggetto per più prestazioni, purché in possesso dei relativi requisiti, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione, più soggetti, nominando il soggetto referente nei confronti della stazione appaltante.

Possono far parte del gruppo di lavoro anche professionisti legati al concorrente in virtù di un rapporto di consulenza occasionalmente stabilito *ad hoc* per lo specifico appalto, prima della presentazione dell'offerta e per tutta la durata della prestazione.

Requisiti di capacità economica-finanziaria

Tenendo conto di previsto dall'art. 40, comma 1-bis, dell'Allegato II.12, i requisiti economico-finanziari possono essere dimostrati, alternativamente, tramite:

- a) fatturato globale maturato nei migliori 3 esercizi degli ultimi 5 anni antecedenti la pubblicazione del

(26) "Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura".

bando e non superiore al valore stimato dell'appalto e, in tal caso, qualora l'operatore economico, per fondati motivi, non sia in grado di presentare le referenze richieste (bilanci approvati prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, copia del Modello Unico o Dichiarazione IVA, dichiarazione resa dal soggetto preposto al controllo contabile della società attestante la misura del fatturato dichiarato in sede di partecipazione), la stazione appaltante può individuare, a comprova del requisito, altra documentazione ritenuta comunque idonea;

- b) copertura assicurativa contro i rischi professionali con massimale non inferiore al 10% dell'importo delle opere, fornendosi a comprova copia conforme della polizza.

Requisiti di capacità tecnica-professionale

Si estende fino a 10 anni, dalla data di pubblicazione del bando, l'arco temporale di riferimento per la relativa comprova, relativamente a contratti analoghi.

Stante la specificità e la stretta correlazione dei servizi di ingegneria ed architettura con i successivi lavori, in conformità a quanto già previsto nelle precedenti Linee guida n.1²⁷ (che, seppur adottate in vigore del vecchio Codice, per l'ANAC contengono indicazioni tali da potersi ritenere ancora applicabili), la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale può essere richiesta:

- a) sia mediante un elenco servizi, relativi ai lavori rientranti in ognuna delle classi e categorie indicate in tabella, aventi un importo complessivo compreso tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID;
- b) sia mediante servizi di punta, comunque correlati al valore delle opere, ancorché non previsti dall'attuale Codice, consistenti nell'aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, compreso tra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione; in luogo dei

due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio, purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.

Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 10, comma 3, e dall'art. 100, comma 2, del Codice²⁸, la previsione del requisito facoltativo dell'elenco servizi è da ritenersi, comunque, preferibile in tutti i casi in cui l'appalto non presenti natura e/o complessità tali da giustificare l'eventuale richiesta del requisito dei servizi di punta. In caso di raggruppamento, il requisito del servizio di punta:

- a) deve essere posseduto da uno dei componenti il raggruppamento oppure da due diversi componenti del raggruppamento per un importo complessivo pari a quello richiesto nel singolo ID, ferma restando l'infrazionabilità del singolo servizio;
- b) o, in alternativa, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini indicati dalla stazione appaltante, considerando infatti che, ai sensi dell'art. 68, comma 4, lett. b), del Codice, è possibile indicare le modalità con cui il raggruppamento deve ottemperare ai requisiti, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive.

Con riferimento ai documenti da produrre a comprova dei servizi svolti in favore di committenti privati, sono indicate come alternative le attestazioni rilasciate dal committente privato e i contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate.

Nell'elenco dei servizi valutabili sono compresi anche i progetti vincitori in concorsi di progettazione assimilabili al PFTE, i progetti premiati a seguito di concorso a due fasi per i quali sia stata certificata la regolare esecuzione, gli studi di fattibilità effettuati e posti a base di gara per la finanza di progetto e, qualora l'affidamento abbia ad oggetto il solo PFTE, il DOCFAP.

Avvalimento

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno

(27) "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria".

(28) Secondo cui le stazioni appaltanti richiedono requisiti di partecipazione proporzionati e attinenti all'oggetto dell'appalto.

o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel caso in cui l'avvalimento riguardi requisiti tecnico-professionali fondati su titoli, abilitazioni o competenze personali (c.d. avvalimento professionale), l'impresa ausiliaria deve necessariamente eseguire direttamente la prestazione per la quale è richiesto il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento, anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 15 luglio 2025, n. 6202²⁹, espressamente richiamata dall'ANAC.

L'avvalimento professionale o esperienziale, fondato su competenze tecnico-professionali, disciplinato dai commi 3 e 8 dell'art. 104, è infatti caratterizzato dalla necessaria esecuzione diretta da parte dell'impresa ausiliaria, la quale agisce in qualità di subappaltatore. Pertanto, qualora siano richiesti requisiti relativi ad autorizzazioni o altri titoli abilitativi di cui all'art. 100, comma 3, del Codice, il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso dello specifico requisito solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In ogni caso, il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. In particolare, i servizi di progettazione, direzione lavori, collaudi e verifiche non possono essere svolti dall'impresa ausiliata, ma solo da chi possiede i titoli professionali. Conseguentemente, gli operatori economici devono strutturare i rapporti contrattuali tenendo conto che, per la progettazione, non è possibile limitarsi a un "prestito del requisito". Al contempo, la stazione appaltante deve verificare nei contratti di avvalimento che l'esecuzione dei servizi professionali sia assegnata all'ausiliaria. Resta fermo che non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Nel caso in cui la stazione appaltante intenda prevedere, ai sensi dell'art. 104, comma 11, del Codice, che taluni compiti essenziali siano svolti dall'offerente, tramite le figure specificatamente indicate nel gruppo di lavoro o,

(29) Sentenza pronunciata con riguardo ad un caso in cui oggetto del contratto di avvalimento era il requisito di partecipazione relativo alle capacità tecnico-professionali necessarie per lo svolgimento dei servizi di progettazione esecutiva relativi alla prestazione secondaria.

nel caso di offerta presentata da un raggruppamento, da un partecipante allo stesso, deve indicarne espressamente le motivazioni, in ragione dell'esigenza che si intende garantire.

La stazione appaltante può chiedere al concorrente di allegare il contratto di avvalimento premiale, alternativamente, alla domanda di partecipazione o all'offerta tecnica³⁰. Tuttavia, in caso di inversione procedimentale, l'ANAC suggerisce di prevedere l'allegazione del contratto di avvalimento premiale all'offerta tecnica.

Subappalto

Anche per i SIA, il subappalto resta vietato solo quando il concorrente non indichi puntualmente le prestazioni oggetto di subappalto oppure quando lo stesso includa nell'oggetto del subappalto l'esecuzione integrale delle prestazioni che sono oggetto del contratto di appalto, in linea con quanto previsto dall'art. 119 del Codice.

In considerazione della mancata menzione nel d.lgs. 36/2023: i) del divieto di subappalto della progettazione; ii) del divieto di subappalto della relazione geologica; iii) e della espressa possibilità per il progettista di affidare a terzi attività di consulenza specialistica, come invece previsto dall'art. 31, comma 8, del d.lgs. 50/2016³¹, oggi può essere subappaltabile:

- parte dell'attività di progettazione;
- la redazione della relazione geologica;
- la redazione di elaborati specialistici.

In particolare, l'ANAC, tra le possibili forme di partecipazione del geologo, ha preferito proprio quella del

(30) Fermo restando che i requisiti oggetto di avvalimento dovranno essere indicati esclusivamente nel contratto di avvalimento, come espressamente indicato nel modello di domanda di partecipazione.

(31) Ai sensi del quale l'affidatario di SIA non avrebbe potuto avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista avrebbe invece potuto affidare a terzi attività di consulenza specialistica riguardanti i settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura richiedenti apposite certificazioni o competenze, rimanendo comunque sempre ferma la responsabilità esclusiva del progettista anche ai fini di tali attività.

subappalto necessario, replicando la scelta anche con riguardo ad altri professionisti facenti eventualmente parte del gruppo di lavoro, quali il professionista antincendio o il professionista qualificato in materia di acustica. La relazione geologica, così come la predisposizione e la sottoscrizione di qualunque elaborato specialistico, possono dunque essere oggetto subappalto necessario e l'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Pertanto, qualora il concorrente non sia in possesso dei requisiti per redigere e firmare la relazione geologica, lo stesso può avvalersi di un professionista geologo tramite il ricorso al subappalto, facendone specifica ed espressa menzione nel DGUE e nella domanda di partecipazione, manifestando la volontà di subappaltare ad un professionista iscritto al relativo albo professionale³². In caso di mancata espressa dichiarazione non potrà essere attivato il soccorso istruttorio. La possibilità di subappalto necessario viene, come detto, estesa anche ad altre prestazioni eventuali, quali la progettazione antincendio ed acustica, che richiedono comunque la predisposizione e la sottoscrizione di un elaborato specialistico da parte di un professionista in possesso dei necessari requisiti di qualificazione.

Nel caso in cui la stazione appaltante non intenda consentire il subappalto necessario per la relazione geologica o per la predisposizione e sottoscrizione di un altro elaborato specialistico, quale anche la pro-

gettazione antincendio o acustica, dovendo pertanto l'affidatario eseguire direttamente le relative prestazioni tramite le figure specificatamente indicate nel gruppo di lavoro, la stazione appaltante medesima ne deve indicare espressamente le ragioni³³.

Nel caso in cui l'appalto comprenda anche altre prestazioni non riconducibili ai servizi di ingegneria e architettura, nella domanda di partecipazione, il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20% delle prestazioni non riconducibili ai SIA che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento, secondo quanto previsto dall'art. 119, comma 2, del Codice.

Garanzia provvisoria

Nel caso in cui l'appalto comprenda esclusivamente servizi di progettazione, redazione del piano della sicurezza e coordinamento e compiti di supporto al RUP, la garanzia provvisoria non è dovuta, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice.

Qualora invece l'appalto comprenda anche altre prestazioni, l'offerta (eventualmente per ciascun lotto) deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo delle prestazioni diverse dai servizi di progettazione, redazione del piano della sicurezza e compiti di supporto al RUP, ovvero ad altra percentuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, del Codice, comunque costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte.

Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del Codice. In tal caso, il concorrente, nella domanda di partecipazione, dichiara di beneficiare di una o più delle riduzioni della garanzia a corredo dell'offerta ai sensi della predetta norma, inserendo le relative certificazioni nel FVOE.

(32) Non è invece obbligatoria per legge, già in sede di presentazione dell'offerta, l'indicazione nominativa del subappaltatore, neppure in caso di subappalto necessario: TAR Lazio, Roma, sez. II-bis, 10 settembre 2025, n. 16150. Più recentemente, anche la sentenza del Cons. Stato, sez. V, 17 aprile 2026, n. 3053 ha chiarito che, ai fini del ricorso al subappalto c.d. necessario o qualificante, è sufficiente dichiarare genericamente nel DGUE la volontà di ricorrere al subappalto. Ciò, in particolare, sarebbe confermato dalla circostanza che il DGUE, in quanto modello standard, presenta un'unica dichiarazione di subappalto; il concorrente deve pertanto limitarsi a rispondere positivamente o negativamente alla domanda senza possibilità di specificare se il subappalto sia di tipo facoltativo o necessario. Il modello di domanda di partecipazione predisposto dall'ANAC conferma pienamente tale impostazione, dovendo il concorrente specificare le prestazioni oggetto di subappalto necessario, non anche il nominativo del professionista "subappaltatore".

(33) In generale, il fatto che non venga replicato *ex lege* il divieto di subappalto della progettazione e delle attività ad essa connesse, così come invece previsto dall'art. 31, comma 8, del d.lgs. 50/2016, non toglie la possibilità di prevederlo in sede di gara "in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto", che la stazione appaltante deve aver cura di motivare adeguatamente, ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice.

Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1% ovvero incrementarlo sino al 4%.

In caso di partecipazione a più lotti, l'operatore economico, secondo quanto indicato dalla stazione appaltante, può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;
- prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare.

La fideiussione deve comunque essere conforme allo Schema-tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022, n. 193.

Sopralluogo

La previsione del sopralluogo obbligatorio è facoltativa. La relativa indispensabilità deve essere espressamente motivata, anche considerando che la mancata effettuazione del sopralluogo determina l'inammissibilità dell'offerta³⁴.

Il sopralluogo può essere effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo o a distanza.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata, tramite la PAD, entro il termine indicato dalla stazione appaltante, che deve essere proporzionato e coerente con il principio di massima partecipazione. I sopralluoghi devono in ogni caso essere fissati in date tali da consentire agli operatori economici di poter effettuare eventuali richieste di chiarimenti ovvero, di regola, almeno tre giorni prima della scadenza del termine per la richiesta dei chiarimenti.

La richiesta di sopralluogo deve inoltre riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più con-

correnti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

Pagamento del contributo a favore dell'ANAC

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta³⁵. La verifica del pagamento avviene prima dell'avvio della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale³⁶. Infatti, secondo il principio enunciato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella pronuncia del 9 giugno 2025, n. 9, l'art. 1, comma 67, della l. 23 dicembre 2005, n. 266³⁷, richiamato dall'art. 222 del Codice, va interpretato nel senso che, *"fin quando non risulti il pagamento del contributo spettante all'Autorità nazionale anticorruzione, vi è il divieto legale di esaminare l'offerta dell'operatore economico e, se neppure risulti il pagamento a seguito del soccorso istruttorio, la stazione appaltante deve dichiarare tale offerta inammissibile"*.

Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può dunque richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Soccorso istruttorio

Con la procedura di soccorso istruttorio può esse-

(35) Per le modalità di pagamento, cfr. attualmente: ANAC, Delibera 22 dicembre 2025, n. 524 (*"Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2026"*).

(36) Il pagamento del contributo nei confronti dell'ANAC da parte degli operatori economici partecipanti alle procedure di gara, nei casi in cui lo stesso sia dovuto, può essere verificato tramite il FVOE, la cui implementazione è stata resa nota dalla medesima Autorità con il Comunicato 7 maggio 2026.

(37) Ai sensi del quale l'ANAC, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ivi compreso l'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche.

(34) Il TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 11 maggio 2026, n. 1422 ha chiarito che la mancata effettuazione del sopralluogo obbligatorio, quando dipenda da causa non imputabile al concorrente, non integra un'ipotesi di esclusione dalla procedura di gara.

re sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica³⁸. A titolo esemplificativo, si chiarisce ciò che è sanabile (mancato pagamento del contributo ANAC; omessa o incompleta dichiarazione sul possesso dei requisiti di partecipazione o altre irregolarità della domanda; mancata produzione del contratto di avalimento, delle dichiarazioni di impegno dell'ausiliaria, della garanzia provvisoria o del mandato collettivo se i relativi documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta) e ciò che non lo è (mancato possesso dei requisiti di partecipazione e relative false dichiarazioni; mancata indicazione nel contratto di avalimento delle risorse messe a disposizione; mancata espressa dichiarazione di subappalto necessario; sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di soggetto non legittimato a rilasciarla). La mancata produzione del contratto di avalimento premiale, non riguardando un requisito necessario ai fini della partecipazione, non comporta comunque l'esclusione, ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

Dichiarazioni da rendere nel DGUE

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultano nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento. Si precisa che le cause di esclusione di cui all'art. 95, comma 1, lett.

(38) Il TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 15 maggio 2026, n. 2410 ha chiarito che il termine assegnato dalla stazione appaltante per i chiarimenti ai sensi dell'art. 101, comma 3, del Codice ha natura ordinatoria; conseguentemente, il suo superamento è privo di effetti invalidanti a condizione che non ecceda il limite massimo di dieci giorni previsto dalla legge.

b), c) e d)³⁹, e all'art. 98, comma 3, lett. b)⁴⁰, del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce; pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

Offerta tecnica

I servizi affini indicati a dimostrazione del c.d. merito tecnico, ovvero valutabili ai fini del criterio della "professionalità e adeguatezza dell'offerta", non sono limitati agli ultimi 10 anni antecedenti alla pubblicazione del bando, come invece previsto -se pur in via facoltativa- dall'art. 40, comma 1-bis, dell'Allegato II.12⁴¹, ma afferiscono a tutta la vita del professionista.

Detti servizi devono comunque essere tali da dimostrare che il concorrente ha redatto progetti o effettuato in generale servizi di ingegneria e architettura che, sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, rispondono meglio agli obiettivi perseguiti dalla stazione appaltante.

Offerta economica

La stazione appaltante indica le voci di costo su cui intende consentire il ribasso (ad esempio, spese generali o altre spese) e il valore che intende richiedere (ad esempio, ribasso percentuale unico, prezzi unitari). In caso di richiesta di offerta su una pluralità di servizi, la

(39) Riconducibili, rispettivamente, alle fattispecie di conflitto di interessi, distorsione della concorrenza, pluralità di offerte imputabili ad unico centro decisionale.

(40) Riguardante la fattispecie di illecito professionale connesso alla condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione.

(41) Ai sensi del quale, per i requisiti di capacità tecnica e professionale, le stazioni appaltanti possono richiedere di aver eseguito, nei precedenti dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi a quelli in affidamento, sia a favore di soggetti pubblici che di quelli privati.

stazione appaltante indica i singoli valori da richiedere per ciascuno di essi, tutto al netto di IVA. Quando la stazione appaltante richiede l'indicazione di più valori che possono risultare discordanti (ad esempio prezzo e ribasso) indica anche un criterio di prevalenza.

A riguardo, ci permettiamo di rilevare come la formulazione adottata dall'ANAC, relativamente all'indicazione, da parte della stazione appaltante, delle *"voci di costo su cui intende consentire il ribasso"* non sia chiarissima, soprattutto in quanto vengono espressamente menzionata, a titolo esemplificativo, le *"spese generali o altre spese"*. In particolare, la formulazione non è chiara alla luce dell'art. 41, comma 15-bis, del Codice, ricordandosi a riguardo come la percentuale assoggettabile a ribasso, di cui il legislatore impone la soglia massima (pari al 35%), sia da riferirsi all'importo complessivo a base di gara, in cui sono inglobati sia il compenso, sia le spese e gli oneri accessori. Viene quindi superata concettualmente la ribassabilità delle sole spese generali, invece in voga ante-Correttivo a tutela del c.d. equo compenso. Altra questione è invece se il ribasso vada sempre applicato sull'importo totale a base gara, nella misura massima di legge, ovvero sia possibile applicare un libero ribasso sulla quota fissa ribassabile. Ora, considerando che il dato normativo – nello statuire che *"il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte"* – non pare prediligere una soluzione al posto dell'altra e che anche il diritto vivente, allo stato attuale, non sembra orientare con preferenze interpretative, la prospettazione secondo la quale la percentuale di ribasso mai si applichi alla sola quota ribassabile, ma sia sempre e solo da riferire all'importo totale dei SIA a base di gara, può risultare riduttiva. In sostanza, il dato certo è che la quota ribassabile è pari al 35% dell'importo a base di gara. Come poi questo ribasso si attualizzi in concreto pare, in definitiva, essere rimesso alla discrezionalità della stazione appaltante, la quale può scegliere di declinare nella *lex specialis* una delle due predette opzioni. Del resto, anche la lettura delle sentenze più recenti⁽⁴²⁾ lascia intendere che questa sia la corretta interpretazione: fermo il rispetto del dato normativo, è alla legge speciale di gara che occorre riferirsi

per comprendere come modulare il ribasso nel singolo caso concreto. È allora in questa prospettiva che la formulazione del Disciplinare ANAC acquista un senso. Ad ogni modo, nella domanda di partecipazione, tra le *"ulteriori dichiarazioni"*, il concorrente è tenuto altresì a dichiarare di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza;
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi sia sulla determinazione della propria offerta.

Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Nell'individuazione dei punteggi per la valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, la stazione appaltante valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 41, comma 15-bis, lett. b), del Codice, la stazione appaltante definisce il punteggio relativo all'offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all'art. 2-bis dell'Allegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30%. Il punteggio offerta economica assume un valore massimo pari a 30.

Qualora l'affidamento comprenda anche ulteriori prestazioni non riconducibili ai servizi di ingegneria ed architettura, la stazione appaltante indica i diversi criteri utilizzati per attribuire il punteggio economico ai singoli ribassi riferibili ai servizi di ingegneria ed architettura e alle ulteriori eventuali prestazioni, fermo restando il limite massimo dei 30 punti e la ponderazione del prezzo delle prestazioni rispetto all'incidenza sul prezzo complessivo.

(42) Cfr. in particolare: TAR Lazio, Roma, sez. II, 18 marzo 2026, n. 5142 e TAR Umbria, Perugia, sez. I, 24 ottobre 2025, n. 736.

Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Nell'individuare gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica, con particolare riguardo ai criteri premiali, oltre a quanto previsto per il caso di appalti PNRR e PNC e con BIM (su cui v. *infra*), la stazione appaltante:

- a) deve individuare il maggior punteggio da attribuire alle imprese che attestano il possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-*bis* del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità), ai sensi dell'art. 108, comma 7, del Codice;
- b) tiene conto dei criteri premiali indicati nei decreti sui CAM applicabili allo specifico affidamento; in particolare, in caso di criteri premianti relativi ai CAM, la legge di gara deve indicare il decreto ministeriale di riferimento.

Valutazione delle offerte tecniche ed economiche

Per esigenza di maggior chiarezza, è stata espressamente prevista anche l'ipotesi in cui la situazione dell'*ex aequo* riguardi più di due offerte. Pertanto, nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due, la richiesta di offerta migliorativa va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga l'*ex aequo*, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in *ex aequo*) nei posti successivi.

Garanzia definitiva

La percentuale di ribasso da prendere a riferimento ai fini del calcolo della garanzia definitiva corrisponde alla riparametrazione sul valore complessivo dell'affidamento della percentuale di ribasso proposta dall'operatore economico sulla sola quota ribassabile del 35%.

Già il MIT, con il Parere 2 marzo 2026, n. 3850, ha chiarito che *"la garanzia definitiva ammonta al 10 per cento dell'importo contrattuale risultante dall'aggiudicazione del contratto, incrementato di tanti punti percentuali secondo le previsioni dell'art. 117, comma*

2, citato, calcolati sull'importo contrattuale, tenendo come riferimento l'intero importo a base di gara e proporzionando l'incidenza del ribasso percentuale offerto dall'operatore economico all'intero valore posto a base di gara e non soltanto sul valore percentuale indicato quale ribassabile in termini assoluti".

In coerenza con tale interpretazione, l'ANAC, con il Parere funz. cons. 23 aprile 2026, n. 11, ha evidenziato, in accordo con l'OICE, come la disposizione dell'art. 41, comma 15-*bis* del Codice, non sembri incidere sulle modalità di calcolo della garanzia definitiva, posto che l'art. 117 si riferisce all'importo contrattuale, senza distinguere, per gli affidamenti di SIA, tra importo soggetto a ribasso e importo fisso non ribassabile, con la conseguenza che anche, per i servizi tecnici, la garanzia definitiva deve essere calcolata sulla base dell'importo contrattuale complessivo.

Resta fermo che, ai sensi dell'art. 117, comma 14, del Codice, qualora l'appalto debba essere eseguito da operatori economici di comprovata solidità, l'esonero della prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione.

Polizza assicurativa

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve trasmettere alla stazione appaltante copia della polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività, comunicando ogni eventuale successiva variazione.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

In caso di incarichi di progettazione:

- il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, è tenuto a produrre una dichiarazione di un'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati;
- la polizza, oltre ai danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni

della progettazione, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi;

- la polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; nel caso di appalto integrato la polizza decorre dalla stipula del contratto con l'affidatario;
- la mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico e autorizza la sostituzione dell'affidatario, mentre la mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento del corrispettivo.

Per la disciplina del modello di polizza assicurativa dei progettisti esterni, il riferimento resta ancora l'Allegato A del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 16 settembre 2022, n. 193, emanato sotto il vecchio Codice. In particolare, occorre guardare allo Schema 2.2, che però non viene espressamente richiamato dal Bando-tipo⁴³. Lo stesso, peraltro, non risulta aggiornato alla normativa oggi vigente e, in particolare, alle nuove responsabilità di cui i progettisti risultano gravati.

Accesso agli atti

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. Mentre, ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal RUP al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Tali decisioni possono essere impugnate innanzi al TAR competente nel termine di dieci giorni dalla comunicazione.

(43) L'ANAC richiama infatti il d.m. 193/2022 solo con riguardo alla garanzia provvisoria.

Appalti PNRR e PNC

Relativamente alle cause di esclusione, si prevede che debbano essere esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, qualora, al momento della presentazione dell'offerta, non carichino nel FVOE (ove non già presente) copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono parimenti esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta che, nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, la relazione di cui all'art. 47, comma 3, del d.l. 77/2021⁴⁴.

Nel modello di domanda di partecipazione sono indicate le relative dichiarazioni in ragione del numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda.

In merito alle condizioni di esecuzione, il Bando-tipo prevede l'obbligo per il concorrente di impegnarsi, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare le quote di occupazione giovanile e di occupazione femminile indicate dalla stazione appaltante, nell'ambito delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali⁴⁵.

(44) Trattasi della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione è trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

(45) La stazione appaltante può comunque scegliere di richiedere la presentazione di tale dichiarazione nell'offerta

La quota percentuale scelta, deve essere almeno pari al 30%, ferma la possibilità di stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche (art. 47, commi 4 e 7, del d.l. 77/2021); in tal caso, le stazioni appaltanti motivano le ragioni della deroga, richiamando espressamente la determina a contrarre o l'atto immediatamente esecutivo della stessa ovvero l'atto espresso del responsabile della stazione appaltante adottato prima o contestualmente all'avvio della procedura ad evidenza pubblica, contenenti adeguata e specifica motivazione della deroga. A riguardo, occorre considerare anche Linee guida approvate con decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (*"Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC"*)⁴⁶.

Inoltre, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 198/2006, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. I medesimi sono altresì tenuti a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono tenuti, entro

sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla l. 12 marzo 1999, n. 68⁴⁷ e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. I medesimi sono altresì tenuti a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Anche a questo riguardo, nel modello di domanda di partecipazione sono indicate le relative dichiarazioni. Relativamente alla possibilità di attivare il soccorso istruttorio, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla l. 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 198/2006, nonché la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione delle indicate quote di occupazione giovanile e femminile.

Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, nella documentazione amministrativa, da allegare tramite PAD (con la domanda di partecipazione, il DGUE e gli altri documenti indicati), è compresa la copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Nell'individuare gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica, la stazione appaltante deve inserire come requisiti premiali dell'offerta, ai sensi dell'art. 47, commi 4 e 5, del d.l. 77/2021, criteri orientati a promuovere

tecnica, anziché nella domanda di partecipazione.

(46) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309.

(47) Norme per il diritto al lavoro dei disabili (categorie protette).

l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di donne e di giovani con età inferiore a trentasei anni, prevedendo a tal fine l'attribuzione di punteggi aggiuntivi in favore del concorrente che si trovi in una o più delle situazioni di cui alle sopra citate Linee guida ministeriali del 7 dicembre 2021.

Utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni

Per le procedure di affidamento della progettazione con stima del costo presunto dei lavori di importo superiore a 2 milioni di euro, ovvero alla soglia dell'art. 14, comma 1, lett. a), del Codice in caso di interventi su edifici vincolati come beni culturali, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42⁴⁸, eccettuati gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione (a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite in BIM), è obbligatoria l'adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, secondo quanto previsto dall'art. 43, comma 1, del Codice⁴⁹. Secondo il successivo comma 2, è ammessa la possibilità di utilizzare il BIM, anche al di fuori dei casi in cui il relativo impiego è obbligatorio, purché vengano adottate le misure stabilite nell'Allegato I.9⁵⁰. Per tutti i casi in cui venga prevista l'adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, il Bando-tipo prevede quanto segue. La documentazione di gara, tra la documentazione tec-

nica, deve comprendere anche il capitolato informativo di cui all'art. 1, comma 8, dell'Allegato I.9 al Codice: la documentazione tecnica può essere resa accessibile gratuitamente tramite link o in apposita sezione sulla PAD. Con riguardo ai requisiti del gruppo di lavoro, si richiamano le quattro figure professionali attualmente previste dalla norma UNI 11337-7, da intendersi comunque suscettibili di integrazione nel caso di successiva previsione di ulteriori figure. La stazione appaltante indica dunque come componenti minimi del gruppo di lavoro i professionisti BIM:

- gestore dei processi digitali (BIM Manager);
- coordinatore dei flussi informativi (BIM Coordinator);
- tecnico esperto della modellazione informativa (BIM Specialist);
- gestore dell'ambiente di condivisione dei dati (CDE Manager).

Ai medesimi è richiesto il possesso di una pregressa esperienza documentabile, adeguata in relazione alla progettazione da affidare, o riferibile ad un importo dei lavori pari a quello cui si riferisce la progettazione da affidare; a comprova di tale esperienza la stazione appaltante può richiedere anche la documentazione resa dalla struttura di appartenenza del professionista al tempo in cui la prestazione è stata svolta. I nominativi dei professionisti e i dati relativi al possesso in capo ai medesimi dei requisiti richiesti devono essere indicati dal concorrente nella domanda di partecipazione. Il possesso di un'eventuale certificazione ai sensi della Norma UNI 11337-7:2018 e successivi aggiornamenti, rilasciata da organismi della valutazione della conformità accreditati a fronte della UNI CEI EN ISO/IEC 17024 per lo specifico scopo a norma del Reg. (CE) 765/2008⁵¹, da parte dei professionisti BIM non è richiesto quale requisito, ma può essere valorizzato quale criterio premiale in sede di valutazione delle offerte. L'offerta tecnica deve contenere anche l'offerta di gestione informativa digitale, con riguardo alla quale devono essere specificati gli elementi richiesti nel capitolato informativo, adattati alle specifiche esigenze della stazione appaltante, che il concorrente deve descrivere ai fini della valutazione dell'offerta di gestione informativa.

(48) Ai sensi della citata disposizione del Codice dei beni culturali "[s]ono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico".

(49) Ai sensi dell'art. 225-bis, comma 2, del Codice, le disposizioni di cui all'art. 43, sull'adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, non si applicano ai procedimenti di programmazione superiori alle soglie di cui all'art. 14 già avviati alla data di entrata in vigore del Correttivo (31 dicembre 2024) per i quali sia stato redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali.

(50) "Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni".

(51) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento.

Ove ritenuto necessario, possono inoltre essere specificate le professionalità del gruppo di lavoro che saranno oggetto di valutazione.

Nell'individuare gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica, la stazione appaltante tiene conto anche dei criteri premiali indicati con riferimento all'adozione della metodologia BIM.

Ai sensi di quanto previsto dall'Allegato I.9, l'aggiudicatario, dopo la sottoscrizione del contratto e prima dell'esecuzione dello stesso, deve sottoporre alla stazione appaltante il piano di gestione informativa redatto sulla base dell'offerta di gestione informativa, che può essere aggiornato nel corso dell'esecuzione del contratto. Nel caso di avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del Codice, la stazione appaltante può richiedere la consegna del piano di gestione informativa prima della stipula del contratto.

Il compenso è maggiorato del 10% sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell'applicazione della percentuale relativa alle spese ed oneri accessori, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 5, dell'Allegato I.13. Detta maggiorazione, da riconoscersi sul complessivo di calcolo degli onorari, si applica a tutte le prestazioni relative ai servizi di ingegneria ed architettura individuate dall'Allegato I.13 incluse nell'importo a base di gara (ivi compresi gli elaborati specialistici che formano parte integrante della progettazione), restando escluse comunque le eventuali ulteriori prestazioni previste nel disciplinare e non riconducibili ai SIA. La medesima maggiorazione è applicabile anche alle procedure di affidamento della progettazione, per le quali, pur non sussistendo un obbligo di legge, è comunque previsto nel disciplinare l'obbligo di adozione di strumenti di gestione informativa delle costruzioni, stante l'espressa previsione della Nota di lettura 5) di cui all'Allegato I.13, come modificata dal Correttivo, la quale, in sostituzione della precedente espressione "*appalti per cui è obbligatoria la metodologia BIM*", attualmente prevede "*appalti per i quali si adottano i metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni*".

Proprio con riguardo alla prevista maggiorazione del corrispettivo in relazione agli appalti interessati dall'adozione della metodologia BIM, l'ANAC, già in sede di audizione durante l'iter di approvazione del Correttivo, aveva segnalato il rischio di incertezze applicative, stante appunto la nuova previsione contenuta nella sopra

richiamata Nota di lettura. Nello specifico, l'Autorità aveva osservato come dalla nuova formulazione si sarebbe potuto desumere:

- a) un ampliamento del riconoscimento dell'incremento del 10%, a prescindere dalla soglia obbligatoria, in tutti i casi in cui si adotti la metodologia in questione;
- b) che l'incremento possa derivare anche nel caso in cui l'utilizzo del BIM sia previsto come premiante, ovvero quando l'aggiudicatario ne abbia previsto l'adozione nella propria offerta.

Da qui la necessità, per l'ANAC, di chiarire meglio tale aspetto. Necessità, tuttavia, non altrettanto avvertita dal legislatore. Da ultimo, la scelta dell'Autorità di applicare la maggiorazione del 10% nell'ipotesi in cui l'obbligo di eseguire la prestazione mediante la metodologia BIM sia imposto dalla *lex specialis* (per legge o per scelta discrezionale della stazione appaltante).

Utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale

Mentre nello schema posto in consultazione, l'ANAC aveva ommesso qualunque riferimento all'IA, nel Bando-tipo n. 2/2026, l'Autorità ha espressamente previsto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 13 della l. 132/2025⁵², nella domanda di partecipazione alla gara, il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se, nell'elaborazione dell'offerta tecnica, si è avvalso di sistemi di intelligenza artificiale, specificando, in caso di dichiarazione positiva, di quale tipologia ed assicurando comunque la prevalenza del lavoro intellettuale, il controllo e la verifica dei risultati ottenuti, nonché garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Reg. (UE) n. 1689/2024⁵³, della l. 132/2025 e della vigente nor-

(52) L. 23 settembre 2025, n. 132, recante "*Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale*" (in vigore dal 10 ottobre 2025), le cui disposizioni si interpretano e si applicano conformemente al Reg. (UE) n. 1689/2024.

(53) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, n. 1689 (c.d. "AI Act", entrato formalmente in vigore il 1° agosto 2024), che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, mirando anche a "*valutare e promuovere la convergenza delle migliori pratiche nelle procedure di appalto pubblico in relazione ai sistemi di IA*" (cfr. considerando n. 143 e art. 62, par. 3,

mativa sul trattamento e protezione dei dati (Reg. (UE) n. 679/2016 e d.lgs. 196/2003);

- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione, impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza della predetta normativa.

Inoltre, in caso di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nella predisposizione della proposta tecnico-organizzativa il concorrente **è tenuto ad indicare le attività strumentali e di supporto per le quali si è avvalso di detti sistemi.**

Conformemente a quanto disposto nel Bando-tipo, secondo il modello di domanda di partecipazione al medesimo allegato, il concorrente è tenuto a dichiarare che:

- a) nella predisposizione dell'offerta:
 - non si è avvalso di sistemi di intelligenza artificiale (o in alternativa)
 - si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale (da indicare puntualmente):
 - per lo svolgimento di attività meramente strumentali e di supporto, come specificato in offerta;
 - assicurando comunque la prevalenza del lavoro intellettuale, il controllo e la verifica dei risultati ottenuti, nel pieno rispetto della normativa già sopra richiamata;
- b) nel caso di aggiudicazione, ai fini dell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto:
 - non si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale (o in alternativa)
 - si avvarrà di sistemi di IA:
 - al fine di escludere di supportare ed efficientare il processo progettuale e/o analitico;
 - assicurando comunque la prevalenza del lavoro intellettuale, il controllo e la verifica dei risultati ottenuti e garantendo che l'uso di tali sistemi avverrà nel pieno rispetto della medesima normativa sopra richiamata.

A riguardo, ricordiamo che con la citata l. 132/2025, il legislatore ha inteso promuovere un "utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell'intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità", garantendo al contempo la "vigilanza

sui rischi economici e sociali e sull'impatto sui diritti fondamentali dell'intelligenza artificiale".

A questi fini, la disciplina italiana ha accolto la medesima definizione di "sistema di IA" offerta dalla normativa europea. Per "sistema di IA" deve dunque propriamente intendersi "un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali" (cfr. art. 3, par. 1, n. 1), del Reg. (UE) n. 1689/2024). Il Regolamento prevede, in particolare, un regime di applicazione differita con riferimento agli obblighi relativi ai sistemi di IA ad alto rischio, tra cui quelli concernenti la supervisione umana di cui all'art. 14, destinati a trovare applicazione generale solo a decorrere dal 2 agosto 2026. È il caso, ad esempio, dei sistemi di IA impiegabili nei servizi di ingegneria e architettura.

In assenza di ulteriori e diverse definizioni, anche ai fini del Codice dei contratti pubblici, l'intelligenza artificiale non può che trovare il suo inquadramento giuridico nella cornice normativa delineata a livello europeo, così come puntualmente richiamata e declinata dalla legge italiana, alla quale ha fatto esplicito riferimento anche l'ANAC nel proprio Bando-tipo n. 2. In particolare, l'Autorità richiama l'art. 13 della l. 132/2025, il quale reca "Disposizioni in materia di professioni intellettuali". È evidente, infatti, come l'ambito operativo di tale norma possa ben investire anche i servizi di ingegneria e architettura nell'ambito di un pubblico appalto, le cui prestazioni sono di natura, appunto, "intellettuale".

Specificatamente, ai sensi della predetta disposizione, "[l]'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera". Inoltre, "[p]er assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente" (ovvero, in questo contesto, committente), "le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo".

Pertanto, l'impiego dell'IA da parte dell'operatore

economico, nell'ambito di un appalto pubblico di SIA, implica il rispetto dell'obbligo informativo e dei limiti operativi imposti dall'art. 13 della l. 132/2025. Per questo, secondo quanto espressamente previsto nel nuovo Bando-tipo n. 2, nella domanda di partecipazione alla gara, il concorrente è tenuto a dichiarare non solo se si è avvalso di sistemi di IA nell'elaborazione dell'offerta tecnica, ma anche se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di IA ai fini dell'esecuzione della prestazione, comunque in ogni caso impiegandoli per le sole attività di supporto e strumentali e con prevalenza del lavoro intellettuale (ancorché difficile in concreto da "quantificare").

Per quanto la nuova previsione sia di rilevante portata, resta comunque di tenore piuttosto generico. Spetterà dunque alla singola stazione appaltante eventualmente puntualizzare alcuni dettagli, ove più opportuno anche nello schema di contratto e nel capitolato speciale. Dettagli, ad esempio, relativi al soggetto dichiarante

(potendosi considerare, oltre al concorrente/affidatario dell'incarico, anche il soggetto che materialmente redigerà e firmerà il progetto), alla previsione di paragrafi di trasparenza nelle relazioni tecniche, all'esplicitazione della documentazione tecnica aggiornata atta a dimostrare la conformità del sistema di IA impiegato ai requisiti di sicurezza e qualità, nonché all'inclusione di clausole volte ad assicurare le prestazioni necessarie alla correzione di eventuali errori derivanti dall'impiego di sistemi di IA da parte dell'affidatario, disciplinanti altresì la responsabilità di quest'ultimo e i conseguenti effetti sul contratto.

Considerazioni che offrono peraltro lo spunto per rilevare quanto possa essere importante, proprio nel settore che qui occupa, anche la redazione di un contratto-tipo, che del resto l'Autorità ben potrebbe elaborare, ai sensi dell'art. 222, comma 2, del Codice, (sempre ed ancora) al fine di favorire *"lo sviluppo delle migliori pratiche"*.